

ATTO N. DD 2580

DEL 26/05/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 143

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Realizzazione opere stradali per soppressione dei passaggi a livello Km 35+570 e km 36+540 della linea ferroviaria Modane-Torino, localizzati nel comune di Borgone di Susa”
Comuni: Borgone di Susa e San Didero.
Proponente: RFI S.P.A.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 12/10/2021 la Società RFI S.p.A. (di seguito denominata Proponente) - con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 a Roma e P. IVA 01008081000 - ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 40/98, istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato “*Realizzazione opere stradali per soppressione dei passaggi a livello Km 35+570 e km 36+540 della linea ferroviaria Modane-Torino, localizzati nel comune di Borgone di Susa*” localizzato nei comuni di Borgone di Susa e di San Didero.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 28 dell’allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*strade extraurbane principali o secondarie provinciali*” di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.. L’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell’Organo Tecnico della VIA e della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 109957 del 19/10/2021 è stata data comunicazione di pubblicazione della documentazione e dell’avvio del procedimento e contestualmente convocata Conferenza dei Servizi istruttoria in data 22/11/2021 ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.

Alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza, nonché da quanto emerso dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali.

Con nota prot. n. 139690 del 13/12/2021, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono stati

pertanto richiesti chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla conclusione del procedimento assegnando la data del 02/01/2022 quale termine perentorio per la presentazione delle stesse.

Il proponente in data 22/12/2021 ha richiesto una sospensione del procedimento di 45 giorni al fine di ottemperare alle richieste delle integrazioni documentali. Con nota prot. n. 46 del 03/01/2022 è stata concessa la proroga ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. assegnando la data del 16/02/2022 quale nuovo termine perentorio per la presentazione delle stesse.

In data 08/03/2022 non avendo il responsabile del procedimento avuto riscontro, nei termini assegnati, della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 139690 del 13/12/2021, con D.D. n. 899 del 08/03/2022 si è provveduto a chiudere ed archiviare l'istruttoria.

Successivamente, all'adozione del provvedimento di chiusura, la Società proponente ha comunicato che in data 16/2/2022, producendo regolare ricevuta timbrata per accettazione, aveva depositato nei termini previsti presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino le integrazioni richieste; detta documentazione integrativa però, per errore materiale degli uffici della CMTO, non è stata protocollata né trasmessa al responsabile del procedimento per l'esame e le valutazioni di competenza.

In data 23/03/2022, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa, si è provveduto con D.D. n.1183 del 23/03/2022 a ritirare in autotutela la D.D. n. 899 del 08/03/2022 al fine di consentire al responsabile del procedimento di svolgere i rimanenti approfondimenti istruttori da concordare con tutti i soggetti interessati, al fine di stabilire la necessità o meno di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

In data 23/03/2022 si è altresì provveduto alla pubblicazione della citata D.D. n. 1183 del 23/03/2022 e delle integrazioni progettuali consegnate dalla società proponente in data 16 Febbraio 2022 sul sito della CMTO, informando al contempo i soggetti istituzionali interessati ed assegnando loro 30 giorni per fornire eventuali pareri in merito alle stesse e sulla necessità o meno di assoggettare il progetto a procedura di VIA.

Nei tempi previsti dalla normativa sono pervenute osservazioni da parte di Pro Natura Piemonte in data 15/12/2021 ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali osservazioni non hanno in ogni caso apportato alcun fattore di novità richiamando nel complesso elementi che sono stati esaminati ed approfonditi nell'ambito dell'istruttoria svolta.

Rilevato che:

Il progetto riguarda la realizzazione di opere stradali, in due distinti interventi, da porre in essere per effetto della necessità di sopprimere i passaggi a livello al km 35+570 e al km 36+540 sulla linea Torino-Bardonecchia-Modane nel Comune di Borgone di Susa.

Il primo intervento (Asse I), relativo alla soppressione del passaggio a livello al km 36+450 in corrispondenza di via Donatori di Sangue, prevede la realizzazione di una nuova viabilità (NV01) tra la Stazione di Borgone e la strada provinciale 203 (via Mario Tacca), nel Comune di San Didero, e la realizzazione di due nuove intersezioni a rotatoria. La viabilità NV01 ha una lunghezza di circa 820 m, si innesta dalla SP 203 con la realizzazione di una nuova rotatoria (Rotatoria 1) di diametro pari a 40 m in prossimità dell'area industriale di Viale Europa.

Il secondo intervento, relativo alla soppressione del passaggio a livello al km 35+570, riguarda la risistemazione del marciapiede della SP 203 (Via IV Novembre) dall'accesso del sottopasso pedonale della ferrovia, posto davanti alla cappella di San Rocco, fino a piazza Montabone nel centro di Borgone ed inoltre la realizzazione di una viabilità che collega via Guido Bobba, all'altezza del sottovia della ferrovia, alla SP 203 (via Condove) (Asse 3); tale intervento ha uno sviluppo di circa 250 metri con una viabilità monodirezionale, creando un loop tra la viabilità esistente e la nuova infrastruttura, garantendo così una riduzione del flusso veicolare in attraversamento del centro abitato.

L'intervento comprende altresì la risistemazione del marciapiede della SP 203 (Via IV Novembre) dall'accesso del sottopasso pedonale della ferrovia, posto davanti alla cappella di San Rocco, fino a piazza Montabone nel centro di Borgone.

Riscontrato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre ai pareri pervenuti dagli uffici della CMTO e da ARPA Piemonte facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti istituzionali coinvolti:

- nota prot. n. 4978 del 17/11/2021 del Comune di Borgone di Susa;
- nota prot. n. 4494 del 18/11/2021 dell'Unione Montana Valle Susa;
- nota prot. n. 29332 del 09/11/2021 dell'AIPo
- nota prot. n. 3101 del 12/11/2021 del Comune di San Didero;
- nota prot. n. 3145 del 19/11/2021 del Comune di San Didero congiuntamente al Comune di Borgone di Susa e all'Unione Montana Valle di Susa;
- nota prot. n. 132147 del 17/11/2021 della Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio;
- nota prot. n. 22379-P del 19/11/2021 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

In sede di richiesta di integrazioni è stato richiesto al proponente, oltre che di dare riscontro a quanto evidenziato da parte dei soggetti istituzionali, di dare riscontro alle problematiche tecniche ed ambientali individuate dall'Organo Tecnico per la VIA relativamente a tali aspetti:

- analisi del traffico relativamente allo scenario di base e analisi delle criticità indotte sulla rete viaria in fase di esercizio;
- aspetti di progettazione e sicurezza stradale nel rispetto della specifica normativa vigente;
- terre e rocce da scavo;
- emissioni in atmosfera;
- rumore;
- territorio, acque e valutazioni idrauliche;
- componenti biotiche: vegetazione, fauna ed ecosistemi;
- opere di mitigazione;
- opere di compensazione.

Il proponente, recependo le osservazioni avanzate, ha in generale dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire, controdeducendo le osservazioni pervenute da parte dei soggetti istituzionali coinvolti e demandando, per alcuni aspetti soprattutto di tipo tecnico, alle successive fasi progettuali.

In relazione a tale documentazione integrativa non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA e dei soggetti istituzionali coinvolti ad eccezione del Comune di

San Didero (nota prot. n. 1065 del 22/04/2022), dell'Unione Montana Valle Susa (nota prot. n. 41596 del 22/04/2022) e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (nota prot. n. 7820-P del 22/04/2022).

Le amministrazioni locali hanno ribadito elementi già oggetto di approfondimento in fase istruttoria mentre la Soprintendenza, esprimendosi sulla non necessità di assoggettamento a fase di VIA, ha indicato le condizioni per la realizzazione dell'intervento.

Considerato che:

Nel suo complesso la documentazione presentata dal proponente è più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006); ciò ha consentito pertanto di svolgere considerazioni più di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

Dalle simulazioni del traffico effettuate al fine di analizzare lo stato di fatto e la configurazione di progetto non sono emerse criticità indotte sulla rete viaria interessata dagli interventi.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione della fase di cantiere e della fase di esercizio in relazione ai presidi ambientali e delle modalità gestionali ordinarie e delle emergenze che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali potenzialmente coinvolte ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente riverificate nella prossime fasi progettuali.

Al fine di non precludere gli spostamenti della piccola fauna sono stati previsti come richiesto tombini e scatolari il cui sviluppo avverrà nelle prossime fasi progettuali.

Si concorda sulla previsione di svolgimento di una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in fase post operam in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le azioni correttive necessarie.

Si rammenta che per la fase di cantiere, qualora dovesse ravvisarsene la necessità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

In relazione al principale impatto derivante dall'opera, ovvero il consumo di suolo e la frammentazione ambientale con la *conseguente perdita di servizi eco-sistemici*, nelle successive fasi progettuali dovranno essere individuati dal proponente, concordandoli con le Amministrazioni locali interessate, adeguati interventi di compensazione *ovvero interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta, che vadano a compensare gli impatti residui non mitigabili.*

In particolare nella scelta degli interventi di compensazione, da concordarsi con le Amministrazioni locali in base alle esigenze del territorio, devono essere presi in considerazione prioritariamente, sulla base di quanto previsto all'art. 13 e dalle "Linee guida per il sistema del verde" di cui all'art 34 comma 4 delle NdA del PTC2, interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e rinaturalizzazione, utili anche per il potenziamento della rete ecologica a livello locale, tali da favorire il recupero di aree attualmente in disuso e

dismesse, la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino della fascia fluviale e dei rii minori, il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, il reinsediamento delle biocenosi autoctone e il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali.

Ciò non esclude che si possano comunque individuare ulteriori interventi di compensazione territoriale sociali ed economiche ovvero azioni volte a creare benefici integrativi nell'uso del territorio quali ad esempio piste ciclabili, attrezzature pubbliche, sistemazioni di parti del territorio urbanizzato e di spazi pubblici.

Valutato inoltre che:

L'opera denominata Asse I ricade in un'area con criticità dal punto di vista idraulico e con una falda prossima al piano campagna dove sussistono previsioni progettuali di riassetto idraulico e/o di mitigazione del rischio sull'area. Occorrerà quindi che nelle prossime fasi progettuali siano svolti ulteriori approfondimenti, oltre a quelli già effettuati, considerata la contemporanea necessità di garantire:

- l'opportuno allontanamento delle acque provenienti dalla rete dei canali superficiali e delle acque del rilevato e della piattaforma stradale;
- che il progetto non porti aggravio al quadro del dissesto dell'area;
- che il progetto in esame sia conforme e non confligga con la realizzazione dei progetti di riassetto idraulico e/o di mitigazione del rischio sull'area;
- che in caso di esondazione non si arrechi pregiudizio per la stabilità dell'opera e non si creino impedimenti alla sua funzionalità e mantenimento in esercizio durante tali eventi.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, nonché da quanto emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/11/2021 al cui verbale si rimanda per i dettagli, e dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Non sono infatti in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto, ed in relazione alle misure compensative richieste, potenziali impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico, in relazione soprattutto ad elementi inerenti la progettazione e la sicurezza stradale, oltre che dal punto di vista idraulico come in precedenza argomentato, che possono essere demandate alle successive fasi progettuali.

Le criticità evidenziate da parte delle amministrazioni locali possono essere oggetto di approfondimenti in sede delle successive fasi progettuali o di specifiche condizioni vincolanti alla realizzazione dell'intervento.

Ritenuto pertanto che:

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art.10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) Approfondimenti da predisporre e verificare nell'ambito delle successive fasi progettuali:

- Evidenza delle osservazioni, in materia viabilistica e nello specifico sulla progettazione e sicurezza stradale (D.M. 5.11.2001 e D.M. 19.04.2006) e nel rispetto al vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) espresse dalla Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 129807 del 18/11/2021 e da parte delle Amministrazioni locali.
- Ulteriori valutazioni dal punto di vista idraulico.
- Aggiornamento del piano di monitoraggio della qualità dell'aria sia per la fase di cantierizzazione, sia per la fase post operam.
- Evidenze della gestione dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.
- Eventuali interferenze con il sito cod. 527 “Area Acciaieria Dora”.
- Evidenza delle osservazioni espresse da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 22379 del 19/11/2021 successivamente richiamate anche con nota prot. n. 7820 del 22/04/2022 con riferimento agli aspetti di tutela di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.:
 - relazione storica e morfologico-descrittiva del fabbricato di Via Bobba Guido corredata di iconografia storica e documentazione fotografica degli esterni e degli interni con indicazione dei punti di ripresa su planimetria; estremi della proprietà; documentazione di dettaglio relativa alle tracce di iscrizioni ed elementi decorativi atti a documentarne stato di conservazione e valore storico-artistico
 - rilievo di dettaglio dell'attuale sistema di pavimentazione in pietra dei marciapiedi di Via IV Novembre e relativo rilievo dello stato di degrado
 - indicazione della proprietà dell'area di pertinenza antistante la Cappella di San Rocco.

Si rammenta, come già indicato in premessa, la necessità di riverificare comunque puntualmente i presidi ambientali e le modalità gestionali ordinarie e delle emergenze che si intendono adottare.

B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “*il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza*”.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente al fine della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Compensazioni ambientali

1) Dovranno essere definiti in accordo con le amministrazioni locali, recependo le indicazioni in premessa riportate, adeguati interventi di compensazione ambientale definendo nel contempo specifiche modalità e tempistiche di attuazione degli interventi. Il cronoprogramma dovrà in ogni caso prevedere la realizzazione degli interventi non oltre i tre anni dalla comunicazione di inizio lavori.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro un anno dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione delle opere dovrà essere trasmesso il progetto definitivo delle compensazioni ambientali.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

2) Dovrà essere data evidenza della realizzazione degli interventi di compensazione di cui al punto 1) che dovranno essere realizzati entro 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori. Un'eventuale impossibilità alla realizzazione degli interventi nei termini prestabiliti dovrà essere adeguatamente motivata.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dalla fine della realizzazione degli interventi come da cronoprogramma con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

3) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 12/10/2021 ed integrata in data 16/02/2022, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi progettuali; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

4) Le aree di cantiere e le aree del tracciato oggetto di dismissione dovranno essere ripristinate con la ricostituzione del suolo agrario.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

5) È necessario effettuare preventivamente una valutazione delle piante presenti e sulla base delle specie alloctone invasive rinvenute, dovranno essere individuate le misure di gestione più consone per il contenimento o l'eradicazione delle stesse, per evitare che nella fase di cantiere vengano dispersi propaguli nelle aree circostanti, nonché le misure per il corretto smaltimento dei residui vegetali.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere redatta una relazione conclusiva inerente il buon esito dei ripristini e al contrasto delle specie alloctone invasive da trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA. A seguito delle valutazioni di tale relazione da parte di ARPA, il monitoraggio relativo all'esito dei ripristini ed al contrasto delle specie autoctone invasive potrà essere ritenuto terminato.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

6) Eseguire un piano di sondaggi archeologici ai sensi dell' art. 25 c.8 del D.Lgs 50/2016 concordato con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e realizzato da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge. Tale piano di sondaggi può, come richiesto dal proponente ed avallato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 7820 del 22/04/2022, essere rimandato alla fase propedeutica alla realizzazione delle opere, alle seguenti condizioni:

- l'esecuzione dei sondaggi richiesti sia antecedente a tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere stradali per soppressione dei passaggi a livello Km 35+570 e km 36+540 della linea ferroviaria Modane-Torino, localizzati nel comune di Borgone di Susa
- tutte le opere propedeutiche all'impianto di cantiere , nonché l'eventuale bonifica da ordigni bellici, siano eseguite con assistenza archeologica continuativa.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 10 giorni dalla realizzazione dei sondaggi con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Condizioni per la fase di cantiere

7) Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che

con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dall'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri.

8) Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.

9) Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.

10) Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere poste in atto tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.

11) In modo particolare, per le aree poste all'interno dell'area di rispetto del pozzo idropotabile, si rimanda a quanto indicato dal Regolamento Regionale 15/R/2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (L.R. 29 dicembre 2000, n. 61) " ovvero l'adozione di soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

12) Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso l'Autorità competente.

13) I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.

14) Sarebbe opportuno che la gestione dei materiali di scavo in esubero venga indirizzata prioritariamente verso un utilizzo di tali materiali come sottoprodotti in un ciclo produttivo o destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti ambientali ecc. e/o conferiti a soggetti autorizzati al recupero di terre e rocce da scavo di cui al EER 170504 piuttosto che allo smaltimento finale in discarica.

15) Il deposito, la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo non in regime di rifiuto deve avvenire conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ”. Si rammenta in particolare quanto indicato all'allegato 4 “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali” ovvero “In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali”.

16) Mettere in atto tutte le misure di gestione per contenimento o l'eradicazione delle specie alloctone invasive individuate a seguito della preventiva valutazione delle specie presenti.

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti da 5 a 16: In concomitanza della comunicazione di fine lavori dando evidenza della gestione del cantiere con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza dei punti da 5 a 16: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento Arpa territorialmente competente.

C) Ulteriori Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente, al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

In caso di eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o reperti di natura archeologica, è necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Visti:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi ed i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;



Città metropolitana di Torino

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della L.R. 40/98 e s.m.i, il progetto denominato “*Realizzazione opere stradali per soppressione dei passaggi a livello Km 35+570 e km 36+540 della linea ferroviaria Modane-Torino, localizzati nel comune di Borgone di Susa*” presentato dalla società RFI S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 a Roma e P. IVA 01008081000, **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente Determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 26/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano